

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Parma, 24 febbraio 2020**

**OGGETTO: CORONAVIRUS – MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI**

Allo scopo di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus), il Governo ha prescritto una serie di misure analiticamente dettagliate nel D.L. n. 6 del 22 febbraio 2020 che prevedono che nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Inoltre, potranno essere adottate anche le seguenti misure:

- a) divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
- b) divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS, di comunicare tale circostanza al compartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

l) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'art. 3;

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgono fuori dal comune o dall'area indicata.

## **PER IL DATORE DI LAVORO**

1) Il datore di lavoro, nel caso in cui l'attività economica svolta dall'azienda sia sospesa per ordine dell'autorità pubblica, dovrà:

- a) sospendere l'attività presso il Comune o la regione in cui è ubicata l'unità produttiva;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

b) per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul LUL dovrà tener presente che si tratta di assenze non imputabili al datore di lavoro: il datore di lavoro non sarà quindi obbligato a pagare la retribuzione né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione potranno anche richiedere la cassa integrazione guadagni per “eventi di forza maggiore”;

2) Nel caso di un lavoratore che risieda in uno dei comuni posti in quarantena, l'assenza dovrà essere considerata giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso (stante alla normativa attuale) non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione. A tal proposito si auspica, in caso del protrarsi dell'emergenza, un intervento dell'INPS. Per il momento in questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l'attività in telelavoro;

3) Nel caso di imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza, qualora sia l'impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l'attività lavorativa, la retribuzione sarà comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti;

4) Nel caso in cui sia il lavoratore a decidere volontariamente di non andare al lavoro, egli non maturerà alcun diritto alla retribuzione e l'assenza sarà da ritenersi ingiustificata.

## **PER I LAVORATORI**

Per affrontare il nuovo pericolo biologico collegato al virus COVID-2019 e soprattutto per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela inerenti alla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, le aziende sono tenute a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori con l'obbligo di individuare ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

L'informazione da fornire dovrà essere conforme alle istruzioni impartite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020:

- lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
- curare l'igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
- contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.

Si consiglia inoltre di dotare di dispenser igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli